



Delibera della Giunta Regionale n. 15, del 28/03/2012

A.G.C. 17 Istr. Educ. Form. Prof. Pol. Giov.le del Forum Regionale Ormel

Settore 6 Orientamento professionale, ricerca, speriment. e consul. nella
formaz.profes

Oggetto dell'Atto:

APPROVAZIONE DEL TESTO UNICO DELL'APPRENDISTATO DELLA REGIONE
CAMPANIA

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Settore e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Dirigente del Settore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a) che il D. Lgs. n. 167/2011, "Testo Unico dell'apprendistato", emanato ai sensi del Protocollo Welfare di cui alla legge n. 247/2007, art. 1, comma 30 e dell'art. 46, comma 1, lettera c), legge n. 183/2010 ha individuato il contratto di apprendistato come strumento privilegiato per l'accesso al lavoro da parte dei giovani e disoccupati, rendendone omogenea la disciplina di base su tutto il territorio nazionale, affidando alle Regioni i profili formativi pubblici, mentre restano di pertinenza della contrattazione collettiva gli aspetti concreti di gestione del rapporto di lavoro;
- b) che la Regione Campania intende definire in maniera organica le strategie e gli strumenti di intervento per incentivare la stipula di contratti di apprendistato secondo le linee guida definite a livello nazionale anche alla luce delle recenti indicazioni della giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze Stato-Regioni in materia di contratto di apprendistato (cfr. Corte Cost. 28 gennaio 2005, n. 50; Corte Cost. 14 maggio 2010, n. 176; Corte Cost. 24 novembre 2010, n. 334);
- c) che la Regione Campania intende rafforzare l'azione sinergica tra tutti i soggetti istituzionali preposti alla regolamentazione/applicazione dei contratti di apprendistato con particolare riferimento all'attuazione della componente formativa, che, per gli aspetti di natura pubblica, è di specifica attribuzione regionale;
- d) che la predisposizione di un assetto normativo integrativo del D.lgs. n. 167/2011 in grado di garantire le precipue attribuzioni regionali in materia di formazione professionale come previsto già dall'Intesa Stato- Regioni e Province autonome sottoscritta il 27 luglio 2011, recepita con Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011 costituisce condizione essenziale per sostenere e sviluppare i processi di crescita occupazionale qualificata perseguiti dalla legislazione nazionale attraverso la valorizzazione della cd. "formazione aziendale" nel contratto di apprendistato;
- e) che il rafforzamento e l'estensione, tramite una serie di integrazioni alla legislazione nazionale vigente, anche attraverso il sostegno della bilateralità e la predisposizione di specifici incentivi economici rispetto alla tipologia contrattuale apprendistato appaiono in grado di favorire politiche del lavoro a supporto e sostegno dell'intero sviluppo economico regionale, in coerenza con gli indirizzi approvati dalla Giunta Regionale della Campania, in particolare con l'adozione del Piano di Azione per il Lavoro "Campania al Lavoro";

ACQUISITO

- a) il parere dell'Ufficio Legislativo in merito alla proposta di legge regionale allegata alla presente deliberazione;
- b) il visto di conformità reso dall'ufficio VIII ai sensi della L.R. n.7/2002 reso con nota prot. n° 4837/UDCP/GAB/UFFVIII del 29 marzo 2012

RITENUTO

- a) di dover approvare la proposta di legge regionale allegata alla presente deliberazione, condividendo l'intento di perseguire gli obiettivi di valorizzazione del contratto di apprendistato e di sostegno dei processi di crescita occupazionale collegati all'adozione del provvedimento;

Propone e la Giunta, in conformità, a voto unanime

DELIBERA

Per le considerazioni in premessa indicata e qui si intendono integralmente riportati:

- 1) di approvare la proposta di legge regionale allegata alla presente deliberazione, condividendo l'intento di perseguire gli obiettivi di valorizzazione del contratto di apprendistato e di sostegno dei processi di crescita occupazionale collegati all'adozione del provvedimento;

- 2) di trasmettere il presente provvedimento al Settore Stampa, documentazione, informazione e Bollettino Ufficiale della Regione per la pubblicazione sul BURC.

“TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO DELLA REGIONE CAMPANIA”

TITOLO I

Definizioni e disciplina generale

Articolo 1

Definizione

1. La presente legge, in attuazione del Testo Unico dell’apprendistato approvato con il d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, disciplina, per gli aspetti di competenza regionale, il contratto di apprendistato.
2. Il contratto di apprendistato si articola nelle seguenti tipologie: a) apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale; b) apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere; c) apprendistato di alta formazione e ricerca. d) apprendistato per i lavoratori in mobilità, come previsto dall’art. 7 comma 4, del D.lgs 167/2011.

Articolo 2

Disciplina generale dell’apprendistato e degli aspetti formativi

1. La disciplina del contratto di apprendistato di cui al d.lgs 14 settembre 2011, n. 167, come definita dagli accordi interconfederali ovvero dai contratti collettivi di lavoro stipulati ai sensi dell’art.2, comma primo, del predetto decreto legislativo e nel rispetto delle previsioni di cui alle lettere da a) ad m) della normativa nazionale, è integrata dalle disposizioni che seguono.
2. La Regione Campania riconosce il valore formativo dell’azienda per lo svolgimento delle attività formative formali e non formali e sostiene la bilateralità attraverso il finanziamento dei percorsi formativi aziendali organizzati dalle associazioni di categoria, datoriali e sindacali, comparativamente più rappresentative o dagli Enti bilaterali. Nel caso i relativi corsi siano organizzati in almeno tre province e prevedano un contributo economico pari ad almeno il 50% degli oneri complessivi sostenuti dalle aziende per la formazione degli apprendisti, l’attività di formazione esterna per l’acquisizione delle competenze di base e trasversali è ridotta a 80 ore.
3. Per il solo contratto di apprendistato professionalizzante, previa certificazione regionale che nella provincia in cui ha sede il datore di lavoro non siano tenuti corsi per l’acquisizione delle competenze trasversali necessarie al conseguimento della qualifica richiesta a fini professionali e salvo quanto previsto negli accordi interconfederali e nei contratti collettivi di categoria, l’impresa può erogare formazione esclusivamente aziendale previa attestazione, ad opera delle associazioni di categoria comparativamente più rappresentative ovvero dei competenti Enti bilaterali, della presenza in azienda: della necessaria logistica, delle necessarie competenze formative relative agli apprendimenti non formali nel contesto lavorativo, delle competenze formali di base, delle risorse tecnico – professionali idonee ad erogare formazione interna al contesto lavorativo; delle competenze funzionali ai percorsi di apprendimento in apprendistato.
4. La Regione, nell’ambito delle risorse finanziarie disponibili, prevede l’erogazione di un incentivo economico per i datori di lavoro che non si avvalgono della facoltà di recesso al termine del periodo formativo del contratto.

TITOLO II

Disciplina delle tipologie del contratto di apprendistato

Articolo 3

Contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale

1. Il contratto di apprendistato per il rilascio della qualifica e del diploma professionale può essere stipulato in tutti i settori di attività, con i soggetti che abbiano compiuto quindici anni e non abbiano raggiunto il venticinquesimo anno di età, anche con funzione di assolvimento dell'obbligo di istruzione ed al fine del recupero del fenomeno della dispersione scolastica.
2. La durata del contratto deve coincidere con quella occorrente per il rilascio della qualifica o del diploma da conseguire, nei limiti dell'art.3, comma primo, del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167.
3. La Regione, nel rispetto dei principi stabiliti dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, regola, con proprio atto amministrativo, i profili formativi Regionali, compreso il monte ore di formazione formale, esterna od interna, richiesti, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
4. In fase di prima attuazione trova applicazione quanto stabilito dall'Intesa Stato - Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano sottoscritta il 27 luglio 2011, recepita con Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011 e integrata dall'Intesa Stato Regioni del 19 gennaio 2012, nonché, in via sussidiaria, dal Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010. In particolare:
 - a- le figure delle aree professionali, le qualifiche e i diplomi professionali sono quelle contenute nel Repertorio nazionale dell'offerta di Istruzione e formazione professionale di cui all'Intesa Stato Regioni del 27 luglio 2011;
 - b- i criteri e le modalità di rilascio degli attestati di qualifica professionale e diploma professionale e di competenze, nel caso di interruzione del percorso formativo, sono quelli di cui all'Intesa Stato Regioni del 27 luglio 2011;
 - c- i requisiti minimi relativi all'offerta educativa di istruzione e formazione professionale rivolta ai giovani in diritto-dovere sono quelli descritti al Capo III del D.lgs. 17 ottobre 2005, n.226, come definiti dall'Intesa Stato Regioni del 27 luglio 2011 e recepita nel Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011;
 - d- le modalità di erogazione della formazione aziendale relativa all'apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma sono stabilite dalla contrattazione collettiva, nel rispetto del piano formativo dell'apprendista, assicurandone la tracciabilità secondo le modalità definite dalla Regione con proprio atto amministrativo;
 - e- le competenze tecnico professionali comuni di qualifica professionale nelle aree qualità, sicurezza, igiene e salvaguardia ambientale sono quelle definite nell'All. 3 dell'Accordo tra il Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano del 29 aprile 2010, recepita con Decreto Interministeriale del 15 giugno 2010;
5. Ai fini di assicurare lo svolgimento di attività formative interne od esterne congrue rispetto alla qualifica o al diploma professionale da conseguire, i percorsi formativi in apprendistato per il rilascio della qualifica e del diploma professionale devono prevedere la frequenza di attività di formazione, interna o esterna all'azienda, strutturata in osservanza degli standard fissati dalla Regione nel rispetto di quanto definito nell'Intesa Stato-Regioni del 27 luglio 2011, recepita con Decreto Interministeriale dell'11 novembre 2011, e nel D.lgs. 226/2005. In ogni caso, il monte

annuo non potrà essere inferiore a 400 ore e potrà essere ridotto nel caso di riconoscimento del possesso di crediti formativi per apprendisti di età superiore a 18 anni. La Regione, con proprio atto amministrativo, individua le modalità per il riconoscimento dei crediti formativi.

6. I contratti collettivi di lavoro stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale da associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative individuano le modalità di erogazione della formazione aziendale, anche tramite gli Enti bilaterali, nel rispetto degli standard generali fissati dalla Regione con proprio atto amministrativo.
7. La Regione promuove intese tra le università, gli istituti scolastici, le associazioni di categoria, gli Enti bilaterali, e gli Enti di formazione e le imprese allo scopo di realizzare percorsi di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, con particolare riferimento all'acquisizione di competenze artigiane.

Articolo 4

Apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere

1. Il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere per il conseguimento di una qualifica professionale a fini contrattuali può essere stipulato in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 il contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
2. Nelle more della stipula dei contratti collettivi che stabiliscano, in ragione dell'età dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, la durata e le modalità di erogazione della formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, trova applicazione quanto stabilito nell'Intesa Regione - Parti sociali sottoscritta il 10 dicembre 2010.
3. In via sperimentale, ai fini del godimento degli incentivi regionali e della possibilità di essere inseriti nei percorsi di formazione previsti dalla presente legge, è possibile stipulare il contratto con soggetti, ivi compresi i disoccupati di lunga durata i quali abbiano accesso ai benefici all'assunzione previsti dalla legge 29 dicembre 1990 n. 407, che non abbiano compiuto i trentadue anni di età.
4. La Regione, sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative anche tramite gli Enti bilaterali, stabilisce, con proprio atto amministrativo, le modalità per il riconoscimento della qualifica di Maestro artigiano o di mestiere.
5. Il riconoscimento del titolo di Maestro Artigiano è finalizzato all'istituzione della Bottega Scuola per diffondere e per sostenere l'interesse dei giovani che hanno adempiuto alla scuola dell'obbligo all'esercizio delle attività artigianali. Le attività della Bottega Scuola sono fondate sul tirocinio formativo da svolgersi presso le imprese abilitate. La Giunta Regionale, sentite le associazioni regionali dell'artigianato e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative, individua e disciplina le modalità per il riconoscimento e per il funzionamento della Bottega Scuola.
6. Il titolo di Maestro artigiano abilita alla formazione professionalizzante interna alle aziende in cui i Maestri operano e allo svolgimento di attività di docenza e affiancamento nella formazione sul luogo di lavoro e nei contesti di lavoro simulato, nonché ad attività di tutoraggio.

Articolo 5

Apprendistato di alta formazione e ricerca

1. Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca può essere stipulato per tutti i settori di attività, pubblici o privati, per attività di ricerca, per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e della alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.
2. Il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca può essere altresì stipulato per il praticantato per l'accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali. La Regione promuove intese con i Consigli degli ordini professionali e la Scuola di specializzazione per le professioni legali per l'individuazione degli aspetti formativi necessari all'acquisizione della formazione di base e trasversale e dei requisiti minimi per l'accesso a tale tipologia di contratto di apprendistato, nel rispetto degli ordinamenti nazionali..
3. Possono essere assunti con tale forma contrattuale i soggetti di età compresa tra i diciotto anni e i ventinove anni d'età. In via sperimentale, ai fini del godimento degli incentivi regionali e della possibilità di essere inseriti nei percorsi di formazione previsti dalla presente legge, è possibile stipulare il contratto con soggetti, ivi compresi i disoccupati di lunga durata i quali abbiano accesso ai benefici all'assunzione previsti dalla legge 29 dicembre 1990 n. 407, che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età. Per soggetti in possesso di una qualifica professionale conseguita ai sensi del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, il contratto di apprendistato di alta formazione può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età.
4. I profili formativi e la durata dell'apprendistato per attività di ricerca sono disciplinati dalla Regione con proprio atto amministrativo, sentite le università, anche tramite gli organismi rappresentativi regionali, gli istituti tecnici e professionali, attraverso l'Ufficio Scolastico regionale, le associazioni territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, anche tramite gli Enti bilaterali. La regolamentazione ha altresì ad oggetto le modalità per il riconoscimento dei crediti e dei titoli.

Articolo 6

Apprendistato per i lavoratori in mobilità

1. Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale e' possibile assumere con contratto di apprendistato i lavoratori in mobilità ferme le disposizioni dell'art. 7, comma quarto, del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167
2. L'assunzione è prevista senza limite superiore di età.
3. La Regione favorisce le intese tra le associazioni sindacali e datoriali volte al ricollocamento dei lavoratori espulsi dal tessuto produttivo che prevedano il ricorso a percorsi formativi tipici dell'apprendistato, con particolare riguardo al rilascio di qualifiche artigiane.
4. La Regione, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, stanZIA specifici incentivi all'assunzione con contratto di apprendistato dei lavoratori in mobilità anche attraverso intese con le Associazioni datoriali e gli enti bilaterali che prevedano il concorso economico di questi soggetti.

TITOLO III

Disposizioni finali, transitorie ed abrogazioni

Articolo 7

1. Sono abrogati gli articoli da 43 a 49 della legge regionale n. 14 del 18 novembre 2009.
2. Sino all'emanazione del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali previsto dall'art. 6, comma primo, del d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167, gli standard formativi per l'individuazione degli obiettivi formativi da conseguire e le modalità di verifica dei risultati dei percorsi formativi in apprendistato per la qualifica e il diploma professionale e in apprendistato di alta formazione sono determinati, nel rispetto di quanto stabilito nell'Intesa tra Governo, Regioni e parti sociali del 17 febbraio 2010, con apposita delibera della Giunta Regionale, sentite le parti sociali. Con le medesime modalità la Regione individua le caratteristiche formative del tutore o referente aziendale previsto dall'art. 2, lettera d), del predetto decreto legislativo. Per l'apprendistato professionalizzante tale regolamentazione si applica per i Settori produttivi non disciplinati dagli accordi interconfederali o da contratti collettivi stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative.
3. E' istituito presso l'Arlas, con la partecipazione delle parti sociali, anche attraverso gli Enti bilaterali, l'Osservatorio sull'apprendistato della Regione Campania, presieduto dall'Assessore al lavoro, alla formazione e orientamento professionale o da suo delegato con funzioni di informazione, gestione delle banche dati, monitoraggio, valutazione, promozione dell'istituto dell'apprendistato e delle attività connesse.

RELAZIONE DI ACCOMPAGNAMENTO AL “TESTO UNICO DELL’APPRENDISTATO DELLA REGIONE CAMPANIA”

La legge regionale recante il “Testo Unico dell’apprendistato della Regione Campania”, d’intesa con le parti sociali, intende definire in maniera organica le strategie e gli strumenti di intervento della Regione Campania per incentivare la stipula di contratti di apprendistato secondo le linee guida definite a livello nazionale dal D. Lgs. n. 167/2011, “Testo Unico dell’apprendistato”, emanato ai sensi del Protocollo *Welfare* di cui alla legge n. 247/2007, art. 1, comma 30 e dell’art. 46, comma 1, lettera c), legge n. 183/2010, cd. “Collegato Lavoro” e anche alla luce delle recenti indicazioni della giurisprudenza costituzionale sul riparto di competenze Stato-Regioni in materia di contratto di apprendistato (cfr. Corte Cost. 28 gennaio 2005, n. 50; Corte Cost. 14 maggio 2010, n. 176; Corte Cost. 24 novembre 2010, n. 334).

Con siffatto intervento normativo il legislatore nazionale ha restituito a questa tipologia contrattuale la funzione di strumento privilegiato per l’accesso al lavoro da parte dei giovani e disoccupati, rendendone omogenea la disciplina di base su tutto il territorio nazionale, affidando alle Regioni i profili formativi pubblici, mentre restano di pertinenza della contrattazione collettiva gli aspetti concreti di gestione del rapporto di lavoro.

Il Testo Unico di cui alla presente legge regionale ha così lo scopo di rafforzare l’azione sinergica tra tutti i soggetti istituzionali preposti alla regolamentazione/applicazione dei contratti di apprendistato con particolare riferimento all’attuazione della componente formativa, che, per gli aspetti di natura pubblica, è di specifica attribuzione regionale. Specie dal momento che gli interessi sottesi alla formazione professionale generalmente considerata sono destinati ad essere rivalutati alla luce dei provvedimenti normativi quali la legge n. 183/2010, nonché, già prima, la legge n. 247/2007 che, preso atto del fallimento del pregresso sistema, hanno previsto un’ampia valorizzazione della cd. “formazione aziendale” nel contratto di apprendistato. E tanto più nel momento in cui, in correlazione ai noti mutamenti sostanziali che si registrano sul versante dell’organizzazione produttiva e lavorativa, l’obiettivo dichiaratamente perseguito sul piano economico generale non è più la mera crescita dell’occupazione *tout court*, bensì la crescita dell’occupazione di qualità (cd. *flexiquality*). Generalmente riconosciuta è, infatti, la centralità della formazione in funzione di qualsivoglia possibile miglioramento qualitativo dell’occupazione. Formazione il cui effettivo espletamento, pertanto, anche sotto tale profilo, non può non risultare rimesso anche alle iniziative locali.

La finalità principale della legge regionale proposta consiste nella predisposizione di un assetto normativo integrativo del d. lgs. n. 167/2011 in grado di garantire le precipue attribuzioni regionali in materia di formazione professionale come previsto già dall’Intesa Stato- Regioni e Province autonome sottoscritta il 27 luglio 2011, recepita con Decreto Interministeriale dell’11 novembre 2011 e, nello stesso tempo, di favorire, con specifica attenzione al contesto regionale considerato, l’incremento dei livelli occupazionali, offrendo

anche le necessarie risorse organizzative e finanziarie, perché tali processi possano essere adeguatamente sorretti e sviluppati. Su questa linea infatti si collocano le previsioni di cui agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 3 del Testo Regionale in questione che, ad integrazione del provvedimento nazionale di cui al d. lgs. n. 167 del 2011, prefigurano in via sperimentale, per le fattispecie dell'apprendistato professionalizzante o di mestiere e per quello di alta formazione e ricerca, ai soli fini del godimento degli incentivi regionali e dell'inserimento nei percorsi formativi territoriali, la possibilità di stipulare i contratti di apprendistato con soggetti disoccupati di lunga durata che non abbiano compiuto i trentadue anni di età per l'apprendistato professionalizzante e i trentacinque anni di età per l'apprendistato di alta formazione e che siano legittimati all'accesso ai benefici collegati all'assunzione di cui alla legge n. 407/1990.

In questo quadro di riferimento, la legge regionale sull'apprendistato che qui si presenta può quindi, in primo luogo, essere definita come una *legge di promozione, incentivazione e diffusione di nuovi percorsi e metodi partecipativi*, costruita intorno a quattro pilastri:

- *in primo luogo*, il richiamo dei principi generali fissati dal d. lgs. n. 167/2011 su definizione e disciplina dell'apprendistato (Titolo I, artt 1 e 2 della presente legge regionale). Quattro le tipologie di apprendistato previste, di cui tre che sostituiscono quelle disciplinate dai previgenti artt. 48, 49 e 50, d.lgs. n. 276/2003 ed una, la quarta, è del tutto nuova prefigurata dall'articolo 7, comma 4 del medesimo decreto delegato n. 167/2011: 1) *apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale*; 2) *apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere*; 3) *apprendistato di alta formazione e di ricerca*; 4) *apprendistato per la riqualificazione di lavoratori in mobilità* espulsi dai processi produttivi.
- *in secondo luogo*, il rafforzamento e l'estensione, tramite una serie di integrazioni alla legislazione nazionale vigente, dei numerosi momenti di "partecipazione" che sono già previsti nelle politiche regionali e nelle stesse procedure della programmazione della Regione Campania. Il che attraverso il sostegno della bilateralità anche con riferimento ai percorsi formativi aziendali degli apprendisti, nonché mediante la predisposizione di specifici incentivi economici rispetto alla tipologia contrattuale apprendistato in grado di favorire politiche del lavoro a supporto e sostegno dell'intero sviluppo economico regionale (cfr. art. 2, commi 2, 3 e 4, art. 4, commi 3 e 4, art. 5, commi 3 e 4, art. 6, commi 3 e 4);
- *in terzo luogo*, una azione di regolamentazione di specifici momenti attuativi della formazione in apprendistato, quanto alla promozione di intese tra istituti scolastici, associazioni di categoria, enti bilaterali, enti di formazione ed università con imprese per realizzare percorsi di apprendistato, con particolare riferimento all'acquisizione di competenze artigiane. Il che con riferimento a tutte le quattro diverse tipologie di apprendistato (cfr. art. 3, comma 7, art. 4, commi 4, 5 e 6 che istituiscono anche il titolo di "Maestro Artigiano o di Mestiere" per il contratto di apprendistato professionalizzante o cd. di mestiere, finalizzato all'istituzione della Bottega Scuola per diffondere e per sostenere l'interesse dei giovani che hanno adempiuto alla scuola dell'obbligo all'esercizio delle attività artigianali, art. 5, comma 4, art. 6, comma 3 e 4);

- *in quarto luogo*, vengono abrogati gli artt. da 43 a 49 della legge regionale n. 14 del 2009 recante “Testo Unico della normativa della Regione Campania in materia di lavoro e formazione professionale per la promozione della qualità del lavoro” e viene istituito presso gli Uffici regionali dell’Arlas l’Osservatorio sull’apprendistato della Regione Campania presieduto dall’Assessore al lavoro alla formazione e orientamento professionale o da un suo delegato con funzioni di informazione, gestione delle banche dati, monitoraggio, valutazione e promozione della fattispecie dell’apprendistato e di tutte le attività connesse (cfr. art. 7, comma 3).

L’obiettivo è quello di definire una cornice normativa che possa fornire agli operatori del settore un quadro di riferimento procedurale, lasciando alla stessa Regione, margini di autonomia nella selezione tematica e nell’organizzazione dei processi partecipativi in attuazione della richiamata Intesa Stato-Regioni del 27 luglio 2011, ma offrendo anche le necessarie misure economiche-finanziarie affinché tali processi possano essere concretamente supportati.

La legge regionale in questione si struttura in tre Titoli e sette articoli:

Nel titolo I e, precisamente, negli artt. 1 e 2 viene definita la logica strategica su cui la Regione Campania intende muoversi in materia di apprendistato. In tale direzione la Regione richiama i principi generali fissati dalla normativa nazionale in materia di apprendistato, riconoscendo il ruolo fondamentale della contrattazione collettiva e sostenendo poi le opportune forme di coordinamento e integrazione territoriale per promuovere la fattispecie contrattuale in questione (*id est*: sostegno della bilateralità, incentivi economici). Viene anche riconosciuta la possibilità per il solo contratto di apprendistato professionalizzante, previa certificazione regionale che nella provincia in cui ha sede il datore di lavoro non siano tenuti corsi per l’acquisizione delle competenze trasversali necessarie e salvo quanto previsto negli accordi interconfederali e nei contratti collettivi di categoria che l’impresa possa erogare formazione esclusivamente aziendale.

Nel Titolo II all’articolo 3 la legge disciplina il contratto di apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale, rinviando alla normativa nazionale e contrattuale collettiva la regolamentazione del rapporto di lavoro e riservando all’Ente territoriale la definizione dei profili connessi all’esecuzione della componente formativa in termini di standard generali, mediante la promozione di intese tra le università, istituti scolastici, associazioni di categoria, enti blaterali e enti di formazione. Il tutto nel rispetto dei principi stabiliti dall’Accordo in sede di Conferenza Stato – Regioni e Province autonome del 27 luglio 2011 che trova applicazione in fase di prima attuazione in materia di: figure nazionali di riferimento per le qualifiche e i diplomi professionali, modelli e modalità di rilascio degli attestati di qualifica professionale, requisiti minimi nazionali relativi all’offerta educativa di cui al d. lgs. n. 226/2005, modalità di erogazione della formazione aziendale rimessa alla contrattazione collettiva nel rispetto del piano formativo dell’apprendista.

L’articolo 4 del medesimo Titolo II disciplina la figura dell’apprendistato professionalizzante o cd. contratto di mestiere sulla base delle linee guida di cui al d. lgs n. 167 del 2011, riservando alle Regione sempre gli aspetti formativi esterni all’azienda e introducendo in via sperimentale la possibilità di stipulare i contratti di apprendistato professionalizzante anche con i soggetti disoccupati di lunga durata che non abbiano compiuto i trentadue anni di età. Il

che però ai soli fini del godimento degli incentivi regionali e per l'inserimento nei percorsi di formazione e purché si tratti di soggetti che abbiano accesso ai benefici dell'assunzione ai sensi della legge n. 407/1990. Nelle more della stipula dei contratti collettivi in materia di gestione del rapporto di lavoro (*id est*: età, durata, tipo di qualificazione, formazione aziendale) trova applicazione quanto stabilito nell'Intesa Regioni-Parti sociali sottoscritta il 10 dicembre 2010. Viene istituito ad integrazione della normativa nazionale il titolo di Maestro Artigiano o di Mestiere, le cui modalità per il riconoscimento di tale qualifica sono stabilite dalla Regione sentite le associazioni di categoria comparativamente più rappresentative, che abilita alla formazione professionalizzante interna alle aziende in cui i Maestri operano e allo svolgimento di attività di docenza e affiancamento nella formazione sul luogo di lavoro e nei contesti di lavoro simulato, nonché ad attività di tutoraggio. Il riconoscimento del titolo di Maestro Artigiano in sostanza è finalizzato all'istituzione della Bottega Scuola per diffondere e sostenere l'interesse dei giovani che hanno adempiuto alla scuola dell'obbligo all'esercizio delle attività artigianali. La Stessa Regione, sentite le associazioni regionali dell'artigianato e le associazioni sindacali comparativamente più rappresentative individua e disciplina le modalità per il riconoscimento e per il funzionamento della Bottega Scuola.

L'articolo 5 regola il modello di apprendistato cd. di alta formazione e di ricerca secondo sempre la stessa logica di intervento espressa per le precedenti fattispecie: segnatamente nei termini per cui si rinviano alla normativa nazionale gli aspetti generali di disciplina del rapporto e si riserva alle Regioni l'attuazione dei profili applicativi della formazione professionale d'intesa con i consigli degli ordini professionali e la Scuola di specializzazione per le scuole legali. Anche per questa tipologia di impiego viene prefigurata in via sperimentale la possibilità di estenderla a soggetti disoccupati di lunga durata che non abbiano compiuto il trentacinquesimo anno di età alle stesse condizioni previste per il contratto di apprendistato professionalizzante.

L'articolo 6 da attuazione a quanto prefigurato dal d. lgs. n. 167 del 2001 che introduce un nuovo modello di contratto di apprendistato per i cd. lavoratori in mobilità, affidando alle Regioni il compito di favorire intese tra le associazioni sindacali e datoriali e datoriali volte al ricollocamento lavorativo con il ricorso a percorsi formativi tipici dell'apprendistato con particolare riguardo al rilascio di qualifiche artigiane a all'estensione di specifici benefici economici volti a favorirne l'assunzione.

Infine il Titolo III all'articolo 7 predispone le norme transitorie e le abrogazioni. In particolare, vengono abrogati gli artt. da 43 a 49 della legge n. 14 del 2009 sulla formazione professionale in Regione Campania e viene rimessa alla Giunta regionale, sentite le parti sociali, nel rispetto di quanto stabilito nell'Intesa tra Governo, Regioni e parti sociali il 17 febbraio 2010, la possibilità di individuare gli standard formativi sia per l'apprendistato per la qualifica o diploma e sia per l'apprendistato professionalizzante in attesa dell'emanazione del Decreto del Ministero del lavoro previsto dall'articolo 6, comma 1 del d. lgs. n. 167 del 2011. Viene, peraltro, nel medesimo articolo e in coerenza all'intero progetto legislativo di incentivare lo specifico modello contrattuale istituito l'Osservatorio regionale sull'Apprendistato della Regione Campania con funzioni di informazione, controllo, monitoraggio, valutazione e promozione dell'istituto dell'apprendistato e delle attività connesse, presieduto dall'Assessore al lavoro o da un suo delegato.

RELAZIONE TECNICO-FINANZIARIA

per testo unico apprendistato regionale ai sensi dell'art. 25 l.r. n. 7/2002

Il presente disegno di legge non contiene disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 25 della legge regionale 30 aprile 2002, n. 7 e, pertanto, non comportando spese a carico del bilancio regionale, non necessita della relazione tecnico-finanziaria.

Gli eventuali oneri derivanti dal cofinanziamento dell'attività di cui agli artt. 2 comma 2 e 4 e 6 comma 4, trovano copertura dalle risorse per le attività formative in apprendistato previste dall'all'U.P.B. 3.12.112 Capitolo n. 5574, "ATTIVITA' DI FORMAZIONE NELL'ESERCIZIO DELL'APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE, ANCHE SE SVOLTO OLTRE IL 18^ ANNO DI ETA' (ART. 16, L. 24/6/1997 N. 196; ART. 68, COMMA 5, L. 17/5/1999 N. 144" e dalle risorse messe a disposizione, nell'ambito del POR Campania 2007-2013 "Piano straordinario per l'occupazione "Campania al Lavoro, dal Capitolo n. 4604 della UPB 22.84.245 "PO FSE 2007/2013 ASSE I OB SP A) OB. OP. 2 ATTUAZIONE NUOVE TIPOLOGIE DI APPRENDISTATO".